



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: www.figcmarche.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 99 del 24/11/2025

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 24 novembre 2025 in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

Reclamo n. 18/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 18 promosso dalla società A.S.D. FUTSAL CAMPIGLIONE in data 10/11/2025 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara FUTSAL CAMPIGLIONE – MONTELUPONE CALCIO A 5 con il risultato di 0-6, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 40 Calcio a Cinque del 04/11/2025, ha emesso la seguente

ORDINANZA

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rinvia al 01/12/2025 per la sola decisione.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 24 novembre 2025.

Il Presidente e Relatore

F.to in originale

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 24 novembre 2025

Il Segretario

F.to in originale

Alver Torresi

* * *

Reclamo n. 19/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 19/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 16 promosso dalla società SERRANA 1933 A.S.D. in data 12/11/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. ORAZI PIETRO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 40 del 08/11/2025, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società SERRANA 1933 A.S.D.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 24 novembre 2025.

Il Relatore
F.to in originale
Donatella Bordi

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 24 novembre 2025

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

Reclamo n. 20/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 20/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 20 promosso dalla società URBANIA CALCIO SSD ARL in data 12/11/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore Sig. CONTI GIANMARCO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 86 del 12/11/2025, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. CONTI GIANMARCO a 2 (due) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 24 novembre 2025.

Il Relatore

Il Presidente

F.to in originale
Lorenzo Casagrande Albano

F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 24 novembre 2025

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

Reclamo n. 21/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 21 promosso dalla società A.S.D. SALVANO in data 14/11/2025 avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento/00) inflitta alla Società A.S.D. SALVANO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 83 del 07/11/2025, ha emesso la seguente

ORDINANZA

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rinvia al 01/12/2025 alle ore 17:50 per l'audizione dell'arbitro in modalità telematica.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 24 novembre 2025.

Il Relatore
F.to in originale
Francesco Scaloni

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 24 novembre 2025

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

**Reclamo n. 22/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 22/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 22 promosso dalla società A.S.D. PASSATEMPESE in data 17/11/2025 avverso le sanzioni sportive della squalifica fino al 04/02/2026 del tecnico LOMBARDI MASSIMO, della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore Sig. MANDOLINI FRANCESCO, della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. TORESANI LAUTARO EMANUEL applicate dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 86 del 12/11/2025, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. PASSATEMPESE.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 24 novembre 2025.

Il Relatore
F.to in originale
Francesco Paoletti

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 24 novembre 2025

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

**Reclamo n. 23/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 23/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 23 promosso dalla società U.S. MERCATELLESE A.S.D. in data 17/11/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore Sig. CIAFFONI MANUEL, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 86 del 12/11/2025, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società U.S. MERCATELLESE A.S.D.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 24 novembre 2025.

Il Presidente e Relatore
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 24 novembre 2025

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 24/11/2025

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)